

2.8133/15

ESENTE

Il Giudice di Pace, Dott. Filippo Coppa, nella causa RG 21461/14 vertente tra
~~_____~~ / M. L. Pirelli VIT.
~~_____~~ CONV.
~~_____~~ CONV.

Oggetto: Atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1cpc., avverso il provvedimento

OH n. 024.609 del 22/02/15

Conclusioni: come in atto

All'udienza del 26/2/15, visto l'art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto va accolta.

In effetti, le deduzioni della parte opponente attengono alla scorretta formazione del procedimento sanzionatorio.

In particolare, non si rinviene agli atti (né al contrario è stato evidenziato ex adverso) la prova che sia stato notificato all'odierno istante l'atto amministrativo presupposto, al fine di consentire, allora, all'autore dell'illecito, di approntare la propria difesa, nel rispetto del relativo principio, costituzionalmente sancito; talchè, evidente si appalesa la deminutio in danno dell'istante medesimo.

Detta circostanza appare assorbente, mentre le ulteriori censure si appalesano in qualche maniera inammissibili.

PQM

Il GdP accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Il Giudice di Pace
Dott. Filippo Coppa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il

18/02/15

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Costanza Cantatrione